



COMUNE di GALLIATE

(Provincia di Novara)

Organo di Revisione economico finanziaria

Verbale n.49 del 27 aprile 2026

L'organo di revisione composto dal Rag. Gamalero Paolo, Presidente, Dott.ssa Musso Maria Luisa, Dott. Lupia Alessandro, componenti, si è riunito in video conferenza in data 27 aprile 2026, alle ore 11,40 per l'espressione del seguente parere.

PARERE sulla proposta di deliberazione Consiglio comunale n. 24/2026 ad oggetto **"APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026"**.

VISTA la richiesta di parere pervenuta tramite posta elettronica in data 21/04/2026;

ESAMINATA la documentazione prodotta dal Servizio Finanziario, i chiarimenti richiesti e le delucidazioni fornite;

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15/04/2026 avente ad oggetto **"APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026"** e documentazione allegata parte integrante del presente parere da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio Comunale nella seduta del 30/04/2026;

VISTE le motivazioni ed osservazioni addotte dall'Ente;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione;

- con deliberazione 397/2025/R/RIF, ARERA ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3, definendo gli obiettivi regolatori del quadriennio;

- con la delibera n. 480/2025/R/rif ARERA sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

- Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;

- Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Visto il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che stabilisce che:

- i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Visto altresì l'art. 57bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che «*nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1*», stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili «*per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*» e, quindi, anche per l'anno 2026, non essendo ad oggi intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA.

Preso atto della conferma dei criteri adottati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 9/3/2006 per la determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al DPR n. 158/1999.

Vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 15/04/2026, con cui è stato predisposto, secondo le regole del metodo tariffario (MTR-3) il Piano Economico Finanziario quadriennale 2026-2029 (parere dello scrivente Collegio verbale n.48 del 27/04/2026).

Vista la Delibera n. 386/2023/R/RIF, con cui ARERA ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2024, l'«Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani», introducendo due nuove componenti tariffarie (denominate $UR_{1,a}$ e $UR_{2,a}$).

Vista la Delibera n. 133/2025/R/RIF, con cui ARERA, in attuazione del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato nella G.U. del 13 marzo 2025 n. 60 che ha previsto una riduzione del 25 per cento della TARI o della tariffa corrispettiva per i nuclei familiari in base all'ISEE, ha modificato l'Allegato A alla Delibera n. 386/2023/R/RIF 386/2023/R/RIF, istituendo, a decorrere dal 1° gennaio 2025, un'ulteriore componente perequativa unitaria (denominata $UR_{3,a}$).

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29/11/2022;

Vista la nota trasmessa dal Consorzio Area Vasta Basso Novarese, acquisita al protocollo dell'ente n. 9381 del 15/4/2026, con la quale è quantificato in €/litro 0,03392 il valore degli svuotamenti dell'anno 2026 eccedenti, rispetto a quelli definiti nella sopra esposta deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 29/11/2022, pertanto, oggetto di conguaglio nel 2027.

Visto il vigente regolamento di disciplina della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 4/9/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.

Preso atto che l'ente ha stabilito che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente proposta di deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2026, ciò al fine di rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessaria adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2025 in acconto e delle tariffe 2026 a conguaglio.

Preso atto che appare necessario procedere all'approvazione della tariffa rifiuti dal 2026 con divulgazione tempestiva ai contribuenti;

verificato che risulta rispettato il principio di coerenza del Regolamento con l'autonomia regolamentare del dettato normativo di riferimento; il principio di semplificazione, adeguatezza e trasparenza del Regolamento; che è coerente con quanto previsto dagli altri Regolamenti attualmente in vigore nell'Ente in materia di entrate anche in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità;

ritenuto che la deliberazione risulta adeguata e conforme alla normativa vigente;

visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. dai Responsabili dei Servizi interessati;

visto l'articolo 239, comma 1, lettera b) del d.lgs 267/200 TUEL smi;

visti gli indirizzi forniti all'Amministrazione;

visto lo Statuto e il Regolamento di contabilità;

Tutto ciò premesso e considerato, l'organo di revisione, limitatamente alle proprie competenze, **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**, per quanto di competenza, alla proposta di deliberazione in oggetto ricordando il rispetto per gli adempimenti successivi.

Lì, 27 aprile 2026

L'organo di revisione:

Firmato digitalmente da

Rag. Paolo Gamalero

Dott.ssa Maria Luisa Musso

Dott. Alessandro Lupia